

MODIFICHE DPR 169/2005
REGOLAMENTO ELETTORALE PROFESSIONI (tecniche) INTELLETTUALI
DI INTERESSE GENERALE

Art. 1- Ambito di applicazione

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, dei geologi e degli ingegneri, nonché ai collegi dei geometri e geometri laureati, periti agrari e periti agrari laureati, periti industriali e periti industriali laureati.

Art.2- Composizione dei Consigli territoriali

1. I consigli territoriali degli ordini e collegi di cui all'articolo 1 sono formati da un numero di componenti iscritti a tutte le sezioni dei rispettivi albi pari a:

- a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento, di cui almeno due di prima nomina;
- b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento, di cui almeno tre di prima nomina;
- c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento, di cui almeno quattro di prima nomina;
- d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento, di cui almeno cinque di prima nomina.

2. I consiglieri rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza.

3. I consiglieri restano in carica cinque anni a partire dalla data di insediamento.

4. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, I consiglieri sono sempre rieleggibili; il mandato delle cariche istituzionali può essere svolto per non più di due volte consecutive dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5. La carica di Consigliere territoriale è incompatibile con altri incarichi di natura elettiva pubblica di qualunque genere e natura. Sono escluse le nomine e gli incarichi su indicazione del Consiglio territoriale;

6. Il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare e' sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la meta' piu' uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni.

7. Tutti gli iscritti, che abbiano presentato la candidatura, sono eleggibili con esclusione degli iscritti che abbiano fatto parte dei consigli di disciplina durante il precedente mandato; sono altresì esclusi gli iscritti che non siano, al momento della candidatura, in regola con la contribuzione all'ordine e con gli obblighi formativi.

Art. 3- Elezioni dei Consigli territoriali

1. L'elezione del consiglio dell'ordine o del collegio è indetta dal consiglio in carica almeno sessanta giorni prima della sua scadenza, stabilita nel trecentosessantacinquesimo giorno precedente la scadenza del corrispondente Consiglio Nazionale, mediante l'avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi nel periodo intercorrente tra il quarantesimo e il ventesimo giorno precedente alla data di scadenza del consiglio in carica. In caso di

omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni.

2. Il consiglio dell'ordine o del collegio uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio, che ha luogo entro e non oltre quattordici giorni dalla data di scadenza del consiglio in carica, su convocazione del Presidente uscente.

3. L'avviso di convocazione e' spedito a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione a mezzo posta elettronica certificata almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso e', altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del del consiglio territoriale e quello del consiglio nazionale .E' posto a carico dell'ordine o del collegio l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni.

4. L'avviso di cui al comma 3 contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.

5. In prima votazione, l'elezione è valida se ha votato un quarto degli aventi diritto, per gli ordini o collegi con più di millecinquecento iscritti all'albo; un terzo degli aventi diritto, per gli ordini o collegi con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Ai fini della validità della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali ai sensi del comma 1.

6. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'ordine o del collegio. Qualora siano istituiti più seggi, anche fuori dalla sede dell'ordine, le urne debitamente sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio nel seggio centrale.

7. (Voto a distanza) abrogato per evidenti e conclamante difficoltà applicative di sistemi alternativi, in ordine alla certezza e segretezza del voto

8. Il consiglio dell'ordine, sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti che non abbiano presentato la loro candidatura, il presidente, il vice-presidente, il segretario ed almeno due scrutatori.

9. Durante la votazione e' richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio.

10. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

11. L'elettore ritira la scheda elettorale, che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere ma non è obbligato a indicare un numero di preferenze pari a quello dei consiglieri da eleggere. L'elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati ai sensi del comma 12. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda e' deposta chiusa nell'urna.

12. Le candidature vanno presentate al consiglio dell'ordine o del collegio su apposito modello unificato predisposto dal Consiglio Nazionale competente, tramite pec fino a dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'ordine o del collegio, previa verifica di candidabilità, ne assicura l'idonea diffusione presso i seggi e nei propri siti dai sette giorni antecedenti la data fissata per la prima votazione e per la intera durata di esse.

13. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il presidente del seggio, sigillata l'urna, rinvia alla successiva votazione, che deve avere luogo il giorno feriale successivo, procedendo poi alla chiusura del seggio. Le schede conservate nell'urna concorrono ai fini del calcolo elettorale nella successiva votazione; Il registro degli aventi diritto, è unico per tutte le tornate elettorali.

14. Il seggio elettorale è aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno anche non consecutive per quattro giorni feriali immediatamente consecutivi; in seconda votazione, per otto ore al giorno per gli ulteriori quattro giorni feriali immediatamente consecutivi.

15. I tempi di cui al comma 14, dopo la prima votazione, sono ridotti a due giorni per otto ore anche non consecutive negli ordini o dei collegi con meno di millecinquecento iscritti.

16. Il seggio è chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. Alle ore 9.00 del giorno successivo, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio.

17. Risultano eletti, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, conformemente al disposto dell'art.2 comma 1 del presente decreto.

18. In caso di parità è preferito il candidato che abbia minore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il minore di età.

19. Il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e ne dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia.

Art.4- Cariche del consiglio dell'ordine o del collegio territoriale

1. Il consiglio dell'ordine o del collegio territoriale elegge tra i propri componenti un presidente, un vice presidente con funzioni vicarie, il Consigliere Segretario e il Consigliere Tesoriere, che sono rieleggibili nella carica, con il limite di due mandati consecutivi nelle cariche.

2. In caso di impedimento permanente o dimissioni del presidente, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente vicario, che rimane in carica sino alla elezione, da parte del consiglio, del nuovo presidente.

3. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine o del collegio, di cui convoca e presiede il consiglio e l'assemblea, ove prevista dall'ordinamento professionale. Il presidente è tenuto a convocare l'assemblea a richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio ovvero di un quarto degli iscritti all'albo.

Art.5-Composizione, elezione e presidenza del consiglio nazionale dell'ordine o del collegio

1. Sono candidabili al Consiglio Nazionale tutti gli iscritti all'Albo con i limiti e le esclusioni

di cui all'art. 2 comma 7;

2. il consiglio nazionale degli ordini e collegi di cui all'articolo 1 e' costituito da

a) nove componenti con un numero complessivo di iscritti fino a ventimila di cui almeno tre di prima nomina,

b) undici componenti se il numero complessivo di iscritti è compreso tra ventimila e centotrentamila di cui almeno quattro di prima nomina,

c) quindici componenti con un numero complessivo di iscritti superiore a centotrentamila di cui almeno cinque di prima nomina,

che restano in carica cinque anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati. Il consiglio uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio che ha luogo entro e non oltre quattordici giorni dalla data di scadenza del consiglio in carica su convocazione del Presidente uscente.

3. I consiglieri del consiglio nazionale rappresentano tutti i professionisti iscritti all'albo, sono eletti senza distinzione riguardo alle sezioni o settori di appartenenza.

4. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, I consiglieri sono sempre rieleggibili; Il consiglio Nazionale elegge tra i propri componenti un presidente, un vice presidente con funzioni vicarie, il Consigliere Segretario e il Consigliere Tesoriere, che sono rieleggibili nella carica, con il limite di due mandati consecutivi nelle cariche.

5. La carica di Consigliere nazionale è incompatibile con altri incarichi di natura elettiva pubblica di qualunque genere e natura. Sono escluse le nomine e gli incarichi su indicazione del Consiglio Nazionale.

6. Le cariche di consigliere nazionale e di consigliere del consiglio territoriale sono incompatibili. L'opzione per una delle due cariche è esercitata entro cinque giorni dalla proclamazione. In mancanza di opzione l'interessato decade dalla carica di membro del consiglio nazionale.

7. Il consigliere nazionale che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare e' sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la meta' piu' uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni.

7. Al presidente del Consiglio Nazionale si applica il disposto dell'art. 4 comma 2;

8. Voti ponderali per l'elezione del Consiglio nazionale

Secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'allegato 2 (invariato) del presente regolamento, a ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.

9. All'elezione del consiglio nazionale si procede presso ciascun ordine o collegio territoriale. A tale fine e' convocata un'apposita seduta di consiglio in data e orario stabilita dal ministero, che delibera, a maggioranza dei presenti, i candidati che intende eleggere. I nominativi sono scelti tra coloro che si sono candidati. Della seduta e' redatto apposito verbale, che e' sottoscritto dai consiglieri che vi hanno partecipato ed il presidente dell'ordine trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda predisposta dal Ministero della giustizia con un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere ed il numero di voti spettanti a ciascun ordine. Si considerano non

apposti i nominativi indicati nella scheda eccedenti il numero di candidati eleggibili in base alle previsioni di cui al comma 1

La scheda e' trasmessa per posta certificata al Ministero entro una finestra temporale, stabilita dal Ministero stesso, di non oltre due ore. Ad ogni nominativo indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all'ordine.

10. Le candidature sono comunicate al consiglio nazionale, che le pubblica sul sito internet entro quarantotto ore dal giorno stabilito nell'avviso di convocazione dal Ministero della giustizia, ove e' altresì stabilito il giorno l'orario e la finestra temporale nel quale tutti i consigli procedono alla votazione e all'inoltro della scheda al ministero.

11. In caso di parità e' preferito il candidato che abbia minore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il minore di età'.

Norma transitoria:

La durata dei consigli territoriali, che alla data di promulgazione della presente legge siano in carica, viene prolungata fino al termine di cui all'art. 1, paragrafo a) 7° capoverso. (365 giorni antecedenti la scadenza dei Consigli Nazionali)

Ai fini del calcolo del numero dei mandati delle cariche istituzionali, saranno considerati quelli effettivamente espletati al momento dell'approvazione della presente legge.

(esempio:

carica istituzionale ricoperta per la seconda o più volta consecutiva al momento dell'entrata in vigore della presente legge= non rieleggibilità nella carica;

carica istituzionale ricoperta per la prima volta al momento dell'entrata in vigore della presente legge= rieleggibile per ulteriore mandato)